

Un quesito su obblighi di messa in sicurezza e bonifica e normativa sopravvenuta

Domanda: Molto spesso viene sostenuto, soprattutto da parte di soggetti imprenditoriali, che non sussisterebbe obbligo di bonifica dei siti inquinati, pur da parte di coloro che abbiano materialmente contribuito, in tutto o in parte, alla verifica di fenomeni di inquinamento anche gravi, allorché questi siano il risultato di attività industriali risalenti, che oggi sarebbero certamente sanzionate ma che un tempo risultavano perfettamente lecite. In caso contrario, sostengono, si farebbe applicazione di norme, a cominciare da quelle contenute nel Codice dell'Ambiente, in via retroattiva e per di più *in malam partem*, anche di natura penale, dove pure è noto che sussiste un divieto assoluto di fare applicazione del criterio analogico, a fatti di inquinamento pregressi.

Risposta (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) : La risposta al quesito proposto, di sicuro interesse generale, deve essere sicuramente di segno negativo.

Come chiarito dalla più consolidata di giurisprudenza formatasi sul punto, a ben guardare, l'obbligo di messa in sicurezza e di successiva bonifica costituisce la semplice conseguenza oggettiva dell'aver cagionato l'inquinamento. Il complesso delle norme in tema di bonifica non sono altro che l'applicazione, alla disciplina della bonifica dei siti inquinati, della norma generale dell'art. 2043 c.c. (il cui disposto esiste da quando esiste il diritto), secondo cui ogni soggetto è tenuto a reintegrare il danno che abbia cagionato con il proprio comportamento. Norma generale che, d'altronde, è a sua volta espressione del principio, ancor più generale, di responsabilità, in base al quale ciascuno risponde delle proprie azioni ed omissioni.

Deve peraltro incidentalmente notarsi che il principio di derivazione comunitaria "chi inquina paga" non fa che costituirne una ulteriore specificazione in materia ambientale.

La circostanza che il danno, che solitamente consiste nella contaminazione dei suoli e delle acque, venga scoperto a distanza di anni o decenni non costituisce in nessun caso una condizione ostativa per l'attivazione della norma dell'art. 2043 c.c., né tantomeno evita l'applicazione del principio di responsabilità.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Deve utilmente notarsi come l'obbligo di bonifica scaturisca, a carico del soggetto responsabile, dall'aver cagionato la situazione di inquinamento.

Al contempo, dalla violazione dell'obbligo di bonifica derivano conseguenze penali, ma con la precisazione che in questo caso l'illecito è costituito dalla violazione dell'obbligo di bonifica, e non dall'inquinamento pregresso.

Alla luce delle suesposte considerazioni, che ci paiono davvero insuperabili, si ritiene errata la pur suggestiva ricostruzione ermeneutica degli "inquinatori".

Valentina Stefutti

Pubblicato il 10 luglio 2013

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.